



19825-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

COMUNIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5311/2015

FELICE MANNA

- Presidente - Cron.

19825

ANTONIO ORICCHIO

- Rel. Consigliere - Rep.

GIUSEPPE TEDISSO

- Consigliere - Ud. 21/11/2018

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere - CC

LUCA VARRONE

- Consigliere -

CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5311-2015 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliato in

(omissis)

presso lo studio

dell'avvocato

(omissis)

rappresentato e difeso

dall'avvocato

(omissis)

;

- **ricorrente** -

CA

**contro**

(omissis)

elettivamente domiciliato in

(omissis)

presso lo studio

dell'avvocato

(omissis)

etc. ~~la~~ v.ve. rappresentata e difesa ~~da~~

dall'avvocato

(omissis)

; ~~domiciliataria~~.

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4235/2014 della CORTE D'APPELLO

di MILANC, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere ANTONIO  
ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del P.M.in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che  
ha concluso per il rigetto del ricorso;

*CTE*



## Fatti di causa

(omissis) , quale comproprietario di immobile, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (omissis)

(omissis) altra comproprietaria del medesimo immobile, per sentirla condannare al risarcimento del danno dovuto all'uso esclusivo, da parte della convenuta, del comune appartamento di cui in atti dal 1991 al 2008.

L'attore adduceva che detto uso esclusivo si era svolto con impedimento, nei di lui confornti, del godimento del bene comune.

L'adito Tribunale di Milano condannava la (omissis) contumace, al pagamento della somma di € 24mila.

A seguito di pignoramento presso terzi, con esito positivo, la (omissis) interponeva appello –resistito dall'originario attore- con cui eccepiva la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, della sentenza e del procedimento, nonché l'infondatezza – nel merito- dell'avversa domanda.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4235/2014, accoglieva la sollevata eccezione di nullità e rimetteva la causa , ai sensi dell'art. 354 e 353 c.p.c., al Tribunale di prima istanza.

Avverso la sentenza della Corte distrettuale il (omissis) propone ricorso per cassazione fondato su tre ordini di

(omissis) e resistito dalla parte intimata con controricorso.



Il P.G. ha concluso, così come da atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con costituzione di nuovo difensore.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

### **Ragioni della Decisione**

**1.-** Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. con riferimento alla notifica in data 23 novembre 2011 della sentenza di primo grado alla convenuta contumace.

Il motivo si sostanzia nella proposta rilettura, in punto di fatto, delle modalità di espletamento della suddetta notifica.

Parte ricorrente sostiene l'erroneità della valutazione svolta, in punto, dalla Corte territoriale, fra l'altro invocando - in particolare con la memoria da ultimo depositata - ordinanza di questa Sezione.

Senonchè, proprio alla stregua dei consolidati principi enunciati, anche di recente, da questa Corte (e correttamente riportati) "in tema di notificazione di atti giudiziari.....rientra nell'ordinaria diligenza esigibile da parte del notificante, quale espressione della lealtà processuale, un'attività di indagine coerente con le informazioni



disponibili, da svolgersi, al fine di accertare la nuova residenza, mediante verifiche ....” (Cass. , Sez. Seconda, Ord. 31 ottobre 2019, n. 2966 e, prima, conformemente Cass. n. 28695/2013. Nella ipotesi in esame ed alla luce dei detti principi punto dirimente di ogni questione è, quindi, l’espletamento o meno delle dovute indagini sul luogo di effettuazione della notificazione, indagini, secondo parte ricorrente, non compiute. La questione pure secondo le condivise conclusioni del P.G.) si risolve nella valutazione della “diligenza” o meno del comportamento dell’Ufficiale Giudiziario in relazione ad aspetti del tutto fattuali quali, ad esempio, lo stato dei luoghi, le indicazioni disponibili , il civico dello stabile, indicazioni su citofono e cassetta postale e l’apposizione del nominativo del coniuge della destinataria. La valutazione di tali elementi fattuali risulta essere stata svolta dalla Corte del merito con adeguato apprezzamento sorretto da idonea motivazione. Il motivo va rigettato.

**2.-** Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione ed errata applicazione dell’art. 143 c.p.c. con riferimento alla notifica della citazione e della sua rinnovazione nel giudizio di primo grado.

Anche per tale rinotifica dell’atto introduttivo del giudizio, peraltro avvenuta a distanza di mesi dalla prima tentata notifica della citazione non andata a buon fine, deve osservarsi quanto segue.



La Corte di Appello ha congruamente valutato le circostanze e gli elementi fattuali in base ai quali ha ritenuto la mancata diligenza nelle ricerche e nelle indagini svolte dall'ufficiale notificante, con conseguente affermazione dell'erronea attivazione della procedura di notifica ex art. 143 c.p.c. (alla cui verifica è comunque tenuta anche la parte interessata).

Al riguardo non può che richiamarsi pure altra pronuncia di questa Corte con la quale è stato affermato che " in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione, con il conseguente obbligo per il giudice di disporre il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., previa fissazione di apposito termine perentorio. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la regolarità di una notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. semplicemente sulla base dell'assenza del nominativo della destinataria sul citofono dell'indirizzo di residenza anagrafica, trascurando di rilevare che la dicitura "famiglia" seguita da altro cognome, presente sullo stesso citofono, corrispondeva effettivamente alla residenza della destinataria, essendo quel cognome riferibile al defunto

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.



marito)" ( Cass., Sez. 6 - 3, Ord. 3 aprile 2017 , n. 8638 e, in precedenza, conformemente Cass, n. 24107/2016 ).

Il motivo va, dunque respinto.

**3.-** Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa motivazione in relazione alla mancata deduzione, da parte dell'appellante-odierna controricorrente, delle condizioni di applicabilità dell'art.. 327 c.p.c..

Si lamenta, in sostanza, la mancata comprovata allegazione della inesistente conoscenza del processo.

Il motivo non coglie la ratio della gravata decisione che ha ritenuto l'ammissibilità dell'appello con riferimento al termine lungo, considerando - in applicazione di Cass. S.U. 21197/2009 - che il termine de quo veniva a scadere il 16.3.2012 ed è stato rispettato.

Tanto non potendosi tener conto del termine breve ex art. 325 c.p.c. in dipendenza della nullità della notifica della sentenza di primo grado.

Il motivo, in quanto infondato deve, dunque, essere respinto.

**4.-** Il ricorso va, pertanto, rigettato.

**5.-** le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano così come in dispositivo.

**6.-** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

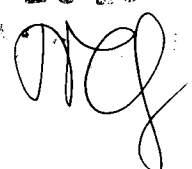
**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 21 novembre 2018.

  
**CORTE DI CASSAZIONE**  
Sezione II Civile  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma  
23 LUG 2018  


Il Presidente